



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Modifica del Regolamento di Ateneo per la costituzione e ripartizione del fondo "Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50.

IL RETTORE

VISTO il D. Lgs. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO, in particolare, l'art. 113 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina gli incentivi sulle funzioni tecniche;

VISTO il Regolamento di Ateneo per la costituzione e ripartizione del fondo "Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50, emanato con DR Rep. 30/2020 del 20.1.2020;

PRESO ATTO che l'art. 4 del Regolamento in parola, rubricato "soggetti beneficiari e conferimento degli incarichi", al comma 4, pur disciplinando la nomina del personale soggetto ad incentivazione, sembra non esplicitare in maniera inequivocabile il tempo nel quale tale nomina debba essere effettuata;

RITENUTO opportuno modificare l'art. 4, comma 4, del Regolamento nei termini di seguito riportati: "Il dirigente competente, con riferimento a ogni procedura interessata dal presente regolamento, prima dell'avvio della procedura stessa, con proprio provvedimento, determina l'affidamento delle relative attività, indicando i nominativi del personale individuato, i compiti, le tempistiche assegnati a ciascuno e le aliquote di ripartizione del fondo.";

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20.12.2022 che ha approvato la predetta modifica all'articolo 4, comma 4, del Regolamento di Ateneo per la costituzione e ripartizione del fondo "Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50;

RICHIAMATO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'emanazione dei Regolamenti di Ateneo;

DECRETA



Art. 1

E' emanata la modifica all'articolo 4, comma 4, del Regolamento di Ateneo per la costituzione e ripartizione del fondo "Incentivi per funzioni tecniche" di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18.4.2016, n. 50, come da testo deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 20.12.2022 che si riporta di seguito:

Testo vigente:

Art. 4 - soggetti beneficiari e conferimento degli incarichi

Omissis

Il responsabile della direzione Personale, logistica e approvvigionamenti, con riferimento a ogni procedura interessata dal presente regolamento, con proprio provvedimento determina l'affidamento delle relative attività, indicando i nominativi del personale individuato, i compiti, le tempistiche assegnati a ciascuno e le aliquote di ripartizione del fondo.

Omissis

Testo modificato

Art. 4 - soggetti beneficiari e conferimento degli incarichi

omissis

Il dirigente competente, con riferimento a ogni procedura interessata dal presente regolamento, prima dell'avvio della procedura stessa, con proprio provvedimento, determina l'affidamento delle relative attività, indicando i nominativi del personale individuato, i compiti, le tempistiche assegnati a ciascuno e le aliquote di ripartizione del fondo.

omissis

Art. 2

Il testo del Regolamento nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo la sua pubblicazione.

Art. 4

Il testo del predetto Regolamento è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università al seguente pagina: Università > Statuto e regolamenti> Regolamenti >Personale> Personale amministrativo e tecnico.

Bergamo, *come da registrazione di protocollo*

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)



**REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO "INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE" DI CUI ALL'ART. 113 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/04/2016, N. 50
Emanato con DR. Rep. 30/2020, prot. n. 7009/I/3, del 20.1.2020**

Art. 1 - Oggetto

Il presente regolamento, adottato in attuazione dell'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato «Codice»), ha per oggetto i criteri di accantonamento, di ripartizione e di liquidazione delle risorse del fondo per "Incentivi per funzioni tecniche" (d'ora in poi denominato Fondo), previsto dal predetto articolo 113.

Rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento le funzioni tecniche svolte dal personale interno dell'Ateneo esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento non trova applicazione avuto riguardo a:

- a) lavori di manutenzione ordinaria;
- b) convenzioni stipulate con la Consip;
- c) procedure aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture di importo inferiore ad euro 150.000,00, al netto di IVA;
- d) procedure aventi ad oggetto lavori di importo uguale o superiore ad euro 150.000,00, al netto di IVA, in cui non sia stato approvato il relativo quadro economico;
- e) procedure aventi ad oggetto servizi o forniture di importo uguale o superiore ad euro 150.000,00, al netto di IVA, in cui non sia stato approvato il relativo quadro economico e nominato un direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 3 - Costituzione e accantonamento del fondo

Il Fondo di cui all'art. 1 è costituito dall'accantonamento della percentuale del 2%, dell'importo, IVA esclusa, posto a base di gara di lavori, servizi o forniture, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Non rilevano, nella determinazione dell'importo destinato al fondo, eventuali ribassi nell'aggiudicazione.

Le somme destinate al fondo sono quantificate in fase di progettazione e inserite nel quadro economico, ed il relativo impegno di spesa è assunto nella relativa determina a contrarre.

Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del Codice, tale fondo è così ripartito:

- l'80% delle somme sopra indicate è distribuito al personale dell'Ateneo di cui al successivo art. 3, secondo le modalità e le percentuali di cui all'articolo stesso.
- Il restante 20% delle risorse del Fondo è destinato all'acquisto da parte dell'Ateneo di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.



Gli incentivi economici sono comprensivi degli oneri fiscali (IRAP), previdenziali e assistenziali previsti dalla legge.

Art. 4 - soggetti beneficiari e conferimento degli incarichi

I soggetti beneficiari del fondo sono individuati nei dipendenti dell'Università che svolgono direttamente o collaborano alle seguenti funzioni tecniche:

- programmazione della spesa, redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del piano triennale delle opere pubbliche, e singoli contributi del personale incaricato con riferimento alla programmazione delle singole procedure, con redazione delle relative istruttorie;
- predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici;
- adempimenti amministrativi in fase di esecuzione del contratto relativi a pagamenti connessi allo stato di avanzamento dei lavori;
- responsabile unico del procedimento in fase di programmazione, progettazione e di gara;
- responsabile unico del procedimento in fase di esecuzione;
- direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e collaudo statico.

Non rientra tra le funzioni di cui sopra l'attività di valutazione preventiva dei progetti, in quanto la medesima viene affidata a soggetti esterni all'Università.

Non concorre alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale, secondo quanto previsto dall'art. 113, comma 3, del codice dei contratti.

Il dirigente competente, con riferimento a ogni procedura interessata dal presente regolamento, prima dell'avvio della procedura stessa, con proprio provvedimento, determina l'affidamento delle relative attività, indicando i nominativi del personale individuato, i compiti, le tempistiche assegnati a ciascuno e le aliquote di ripartizione del fondo.

Le somme destinate a incentivo, determinate secondo quanto disposto dall'art. 2, sono ripartite nelle varie fasi della procedura e tra le diverse figure professionali, sulla base all'effettivo apporto individuale e secondo quanto pianificato nella suddetta determina, secondo la seguente tabella, le cui percentuali trovano riscontro nell'impegno necessario per lo svolgimento dei vari compiti ivi enucleati:

FUNZIONI	PERCENTUALE
Programmazione ex art 21 del codice e redazione del relativo programma	5%
Funzioni di RUP in fase di programmazione, progettazione e di gara	20%



Funzioni di RUP in fase di esecuzione	20%
Predisposizione degli atti amministrativi di gara e del contratto	30%
adempimenti amministrativi in fase di esecuzione del contratto relativi a pagamenti connessi allo stato di avanzamento dei lavori	5%
Direzione lavori/ direttore esecuzione contratto	15%
collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e collaudo statico.	5%

Nel caso in cui più di una prestazione fra quelle elencate ai punti della precedente tabella venga affidata alla medesima persona, si procede al cumulo delle singole quote di competenza.

Qualora al personale degli Uffici dell'Ateneo sia affidata solo una parte delle prestazioni previste dall'articolo 113 del Codice, le quote relative alle prestazioni affidate all'esterno verranno detratte dall'ammontare dell'incentivo nella misura delle percentuali fissate per tali prestazioni dalla tabella di cui sopra; tali quote andranno a finanziare il Fondo di cui all'art. 113, comma 4, codice dei contratti.

Art. 5 - Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del fondo è disposta dal Dirigente della direzione personale, logistica e approvvigionamenti con determina, previo accertamento positivo dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti stessi.

Nella determina di liquidazione debbono essere indicati i nominativi e le specifiche attività svolte dal personale incaricato nonché gli importi ai medesimi spettanti sulla base delle percentuali individuate nell'articolo precedente.

Il compenso sarà liquidato con le seguenti modalità:

- Per le attività di Programmazione ex art 21 del codice e redazione del relativo programma, di Predisposizione degli atti amministrativi di gara e del contratto e di RUP in fase di programmazione, progettazione e di gara nella misura del 100% all'aggiudicazione di ciascun lavoro, servizio, fornitura;
- per l'attività del RUP in fase di esecuzione, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione del contratto e per gli adempimenti amministrativi in fase di esecuzione del contratto relativi a pagamenti connessi allo stato di avanzamento dei lavori:
 - per i lavori, i servizi e le forniture di durata inferiore a 180 giorni nella misura del 100%, in unica soluzione, ad approvazione del collaudo o della regolare esecuzione;



- per i lavori, i servizi e le forniture di durata superiore a 180 giorni:
 - a) il 30% del compenso al raggiungimento di almeno il 30% dell'importo di contratto;
 - b) un ulteriore 30% del compenso al raggiungimento di almeno il 60% dell'importo di contratto;
 - c) la restante parte del compenso ad approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.
- Per il collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità e collaudo statico nella misura del 100% successivamente all'approvazione del collaudo o della regolare esecuzione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 6 - Penalità per errori o ritardi

In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, servizi o forniture, rispetto a quelli contrattualmente previsti, per negligenza del personale incaricato di cui all'art. IV, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) incremento dei tempi fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei tempi fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei tempi oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

In caso di incrementi dei costi previsti dal quadro economico relativo alla procedura, al netto del ribasso d'asta offerto, per circostanze imputabili al personale incaricato di cui all'art. IV, sono applicate le seguenti riduzioni:

- a) incremento dei costi fino al 25% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
- b) incremento dei costi fino al 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
- c) incremento dei costi oltre il 50% di quelli previsti dal quadro economico: riduzione dell'incentivo pari al 50%.

Art. 7 - Disposizioni finali

Il presente regolamento si applica alle procedure (lavori, forniture di beni e servizi) la cui progettazione da porre a base di gara sia stata approvata dopo il 19.04.2016, data di entrata in vigore del D.Lgs 50/2016, nonché alle procedure i cui bandi siano stati pubblicati successivamente alla suddetta data, nel caso in cui, nell'ambito dei relativi quadri economici, ci siano somme a disposizione in bilancio.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Area appalti,
acquisti
ed edilizia

Centrale acquisti

Il dirigente della direzione personale, logistica e approvvigionamenti, provvederà con apposita determinazione ad individuare le procedure di gara di cui al presente articolo, il relativo elenco degli incentivi a valere sui rispettivi quadri economici e l'importo delle relative spettanze.